

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO

PROVINCIA DI CASERTA

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO

“ _____ ”.

CIG: _____ ; CUP: _____.

N. _____ REPERTORIO

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ presso la Residenza Municipale di Castel Volturno, sita in Piazza Annunziata, n. 1, avanti a me _____ in qualità di Segretario Generale autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. C) del D.Lgs. 18 agosto 200 n.267, sono personalmente comparsi:

▪ _____, nella qualità di Responsabile del Servizio _____, in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del comune di _____ (_____), C.F. _____, a ciò autorizzato ai sensi del Decreto Sindacale Prot. N° _____ del _____ che lo investe dei poteri di seguito nel presente atto denominato semplicemente "COMUNE";

▪ _____, nato a _____ - _____ il _____ il quale interviene al presente atto in qualità di _____ con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della _____ con sede in _____ (_____) alla via _____ n° _____ P.IVA: _____, e residente in _____ (_____) _____, C.F.: _____, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel

presente atto denominata semplicemente "appaltatore".

I componenti, della cui identità personale e capacità giuridica a contrarre io Segretario Comunale sono certo, dichiarano espressamente, d'accordo tra loro e con il mio consenso, di rinunciare all'assistenza dei testimoni, in conformità del disposto dell'art. 48 della legge 16 febbraio 1913, n.89.

PREMESSO

che in data _____ con Delibera della Giunta Comunale R.G. n° _____ è stato approvato il progetto Def./Esecutivo " _____ ";

che il progetto di cui sopra è stato verificato e validato dall'Ufficio Progettazione e Controllo LL.PP in data _____ con nota prot. n° _____ ;

che il progetto _____ per _____ le _____ " - è stato

finanziato dal Programma Regionale delle _____ ,

giusto Decreto dell'Autorità di gestione del _____ ;

che con Determinazione a contrarre n° _____ del _____ si provvedeva ad indire la procedura di gara espletata interamente da personale della _____ senza l'apporto di commissari della Stazione Appaltante;

che con Determinazione n° _____ del _____ si provvedeva ad annullare la Determinazione a contrarre n° _____ del _____ , a seguito di ulteriori rilievi da parte del _____ - _____ - _____ e si prendeva atto degli elaborati progettuali sostitutivi, si riapprovavano e si procedeva alla rideterminazione a contrarre;

che a seguito di procedura aperta, venivano approvati i verbali di gara e veniva aggiudicata la procedura in via definitiva ma priva di efficacia nelle more delle verifiche di rito, giusto _____ del _____, alla ditta _____, con una offerta di ribasso percentuale sui lavori, pari al _____%, per un importo ribassato pari ad € _____ oltre oneri non soggetti a ribasso pari ad € _____, per un importo totale oggetto del presente contratto, pari ad € _____;

che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota _____ N° in data _____, con la emissione del conseguente _____ aggiudica con efficacia di aggiudicazione di cui agli articoli 32 e 33 del Decreto Legislativo n° 50 del 2016;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO.

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (nel seguito «Codice dei contratti»).

Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del Capitolato Speciale d'appalto.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n° 136 del 2010:

il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:

_____;

il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: _____.

ARTICOLO 2. AMMONTARE DEL CONTRATTO.

L'importo contrattuale ammonta a euro _____ (diconsi euro _____), di cui:

euro _____ per lavori veri e propri;

euro _____ per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non assoggettati al ribasso d'asta.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

L'intera opera per complessivi euro _____ è finanziata dal "_____".

Il contratto è stipulato interamente **"a corpo"** ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del D.P.R. n° 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

ARTICOLO 3. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO.

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole progettuali, che l'impresa

dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

E' parte integrante del contratto il progetto migliorativo proposto dall'impresa in fase di gara e che di fatto integra e sostituisce il Progetto Esecutivo posto a base di gara. L'impresa pertanto con la sottoscrizione del presente si obbliga ad eseguire tutte le opere previste dal progetto esecutivo posto a base della procedura così come sostituito ed integrato dal progetto migliorativo dalla stessa redatto e sottoscritto, senza vantare alcun onere aggiuntivo.

Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 3 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

ARTICOLO 4. DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n° 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di _____, all'indirizzo _____, n° __, della Società individuata in fase di gara quale esecutrice materiale dei lavori _____.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i

pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifici bancari.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente dedicato della _____, ditta aggiudicataria dei lavori in parola,

corrispondente al seguente codice IBAN: -

_____ - acceso presso l'Istituto Bancario

_____ sita in Via _____, ovvero su altro conto

bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

ARTICOLO 5. TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365 (TRECENTOESSANTACINQUE) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

ARTICOLO 6. PENALE PER I RITARDI.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1(uno) per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro _____.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

ARTICOLO 7. SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI.

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso

d'opera nei casi previsti dall'articolo 149 del Codice dei contratti.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

ARTICOLO 8. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato

speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

le vie di accesso al cantiere;

la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per

l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

ogni adempimento connesso alle procedure di allacci autorizzazioni etc. etc.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in

rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

ARTICOLO 9. CONTABILITÀ DEI LAVORI.

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della

quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

ARTICOLO 10. INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ARTICOLO 11. VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.

Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 149 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo 43, comma 8, del D.P.R. n° 207 del 2010.

ARTICOLO 12. PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n.56/2017, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 % (venti per cento), da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore al 20% (venti per cento), dell'importo contrattuale.

Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

In deroga al comma 2:

non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello

stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma

2;

c)devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto

articolo 3 della legge n° 136 del 2010;

la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di

risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale

d'appalto;

le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente

riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al

presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli

senza necessità di declaratoria.

Se è stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di

pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla

percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

In ogni caso il pagamento di ciascuna delle somme di cui sopra, è

subordinato al relativo accredito della Stazione Appaltante, da parte

dell'Ente finanziatore.

ARTICOLO 13. REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE.

Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6

(sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere

approvato dalla Stazione appaltante.

Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni

dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre

predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ARTICOLO 14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;
- inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

-subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

-non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

-proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

-perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

-ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 15. CONTROVERSIE.

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare

l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo

bonario di cui all'articolo 205 del Codice dei contratti che, acquisita

immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove

costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione

appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve,

proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono

pronunciare entro trenta giorni.

La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 149 del Codice dei contratti;

che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE) con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ARTICOLO 16. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 105 del Codice dei contratti.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, , dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data 19/10/2018 numero _____ con scadenza validità il _____ della _____.

ARTICOLO 17. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il

piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

ARTICOLO 18. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE.

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base alla comunicazione _____ del _____.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

ARTICOLO 19. SUBAPPALTO.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dal Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.

ART. 20. CLAUSOLE PREVISTE DAL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.

L'appaltatore in osservanza delle clausole previste dall'art. 3 del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 04.12.2008 dal Prefetto di Caserta e dal Sindaco del Comune di Castel Volturno che conosce:

1. dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata con altre imprese partecipanti alla gara.
2. si impegna a denunciare alla Magistratura e agli organi di Polizia ed in ogni caso all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.
3. dichiara di aver presentato in sede di gara un'apposita dichiarazione con l'indicazione delle imprese subappaltatrici, titolari di nolo nonché titolari di contratti derivati e subcontratti, comunque denominati, nonché i relativi metodi di affidamento, e che i beneficiari di tali affidamenti non

sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla gara in forma singola o associata ed è consapevole che, in caso contrario tali subappalti o subaffidamento non saranno consentiti.

4. dichiara di aver presentato una dichiarazione di impegno a denunciare immediatamente alle forze di polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni indirizzate l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, servizi o simili a determinate imprese-danneggiamenti-furti di beni personali o in cantiere, ecc.), secondo il modello allegato al suddetto Protocollo di Legalità.

5. La Stazione Appaltante si impegna, altresì, affinché l'appaltatore che si renderà responsabile della inosservanza di una delle predette clausole sarà considerato di non gradimento per l'Ente, procedendo alla rescissione del presente contratto di appalto.

ARTICOLO 21. GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria numero _____ del _____ rilasciata dalla società _____ Agenzia _____, per l'importo di euro _____ pari al _____ per cento dell'importo del presente contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 2 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

ARTICOLO 22. OBBLIGHI ASSICURATIVI.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 8, del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza di Responsabilità Civile Terzi e Garanzia di Manutenzione numero _____ del _____ rilasciata dalla società _____ Agenzia _____ come segue:

per danni di esecuzione per un massimale di euro _____ (euro

), ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;

per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 500.000,00 (cinquecentomila).

Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 23. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) procura speciale di nomina e costituzione procuratore speciale (ove necessario);

b) il Capitolato Speciale d'appalto integrato dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara;

c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni integrati dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara;

d) l'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3;

e) i piani di sicurezza previsti di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n° 81;

f) il cronoprogramma offerto dall'impresa in sede di gara;

g) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

h) il capitolato generale, approvato con D.M. n° 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

2. I documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono

conservati dalla Stazione appaltante presso il Servizio VII° LL.PP. del
Comune di Castel Volturno.

ARTICOLO 24. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le
altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento
giurisdizionale della proposta di aggiudicazione, trovano applicazione gli
articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n° 104 del
2010.

ARTICOLO 25. SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,
diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di
emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti
all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura
fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione
appaltante.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. n°101 del 10.08.2018 in vigore dal 10.08.2018 – Disposizioni
per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)., si informa quanto segue:

- 1) Finalità del trattamento: i dati forniti dall'appaltatore verranno utilizzati allo scopo e per il fine di gestire la procedura di affidamento e successivamente il servizio di cui all'oggetto del contratto.
- 2) Modalità del trattamento: Le modalità con le quali verranno trattati i dati personali sono disciplinate dagli art.13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679;
- 3) Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio.
- 4) Comunicazione e diffusione dei dati: I dati forniti saranno comunicati nei modi e nelle forme previste dalla disciplina sui contratti pubblici e del D. Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.
- 5) Titolare del Trattamento: Il Titolare del trattamento dei dati raccolti è il Comune di Castel Volturno (CE) e che, relativamente agli adempimenti inerenti al presente atto "responsabile" del suddetto trattamento sono i responsabili dei servizi interessati.

Richiesto io Segretario Generale Rogante ho redatto il presente atto informatico mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ne ho dato lettura integrale alle parti che lo approvano, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati riferiti al presente atto, che pure

dichiarano di conoscere ed accettare senza riserve.

Nel suo formato di visualizzazione, questo documento si compone di pagine 26 sin qui, scritte con sistema elettronico in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Segretario.

I componenti appongono personalmente ed in mia presenza la propria firma digitale.

Dopo aver verificato i certificati di firma utilizzati, di cui attesto la validità, appongo personalmente ed in presenza delle parti la mia firma digitale.

Io Segretario _____ del Comune di Castel Volturno (CE), certifico che ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.lgs. N. 82 del 07 Marzo 2005, la presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale informatico, firmato digitalmente e conservato a norma di legge.